

R.D.L.  
7 gennaio 1926  
n. 214

Disposizioni concernenti l'ordinamento  
dell'istruzione artistica.

Disposizioni per le scuole e istituti d'arte e per gli istituti  
superiori per le industrie artistiche.

Art. 1.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di qualsiasi natura al personale delle scuole ed istituti d'arte e degli istituti superiori per le industrie artistiche è effettuato direttamente dal presidente del consiglio di amministrazione a carico del bilancio dell'istituto.

Art. 2

Per le nomine del personale insegnante e tecnico delle scuole ed istituti d'arte è applicabile, oltre l'art. 52, 1° comma del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, anche l'art. 7 della legge 6 luglio 1912, n. 734.

Art. 3

Nelle scuole e istituti d'arte (comprese le scuole industriali con finalità prevalentemente artistica) è applicabile il disposto dell'art. 57, 1° comma del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, modificato con Regio Decreto 31 marzo 1925, n. 363. Tuttavia per gli incarichi di direzione, di segreteria e amministrazione, di laboratorio e di servizio il Ministro ha facoltà di concedere una retribuzione complessiva in misura non superiore, per ciascun anno scolastico, allo stipendio annuo minimo del grado iniziale inerente al posto di ruolo.

Art. 4

Fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per contributi all'istituzione e mantenimento di scuole ed istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche (compresi gli istituti e le scuole industriali con finalità prevalentemente artistica), per viaggi di istruzione, premi e medaglie, per sussidi a scuole professionali ed altre istituzioni libere di istruzione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica sono corrisposti dal Ministero sotto forma di assegno. I contributi ordinari sono pagati in due rate semestrali anticipate.

Art. 5

Il personale amministrativo e di servizio delle scuole e di istituti d'arte e degli istituti superiori per le industrie artistiche fa parte del ruolo proprio di ciascuna scuola o di istituto; il numero, il titolo, il grado e il trattamento economico dei singoli posti sono stabiliti nello statuto di cui agli artt. 42 e 43 del Regio Decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. Al personale anzidetto, salvo le disposizioni del presente decreto, sono del resto applicabili le disposizioni dei regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e relative estensioni e modificazioni (2).

Art. 6

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trasferire il personale delle scuole ed istituti d'arte e degli istituti superiori per industrie artistiche dall'uno all'altro istituto; per tali

trasferimenti sono applicabili le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 4 del Regio Decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (3), e 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 (4).

#### Art. 7

Il personale amministrativo delle regie scuole e istituti d'arte è nominato esclusivamente in seguito a concorso bandito dal Ministro, il quale forma la commissione giudicatrice e promuove gli atti del giudizio. Per l'ammissione al concorso occorre aver compiuto studi medi di secondo grado e possedere il relativo diploma. Per il resto sono applicabili le disposizioni comuni di cui ai regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e relative modificazioni (2).

#### Disposizioni per i regi licei artistici.

#### Art. 8

Nel liceo artistico si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie:

- a) materie artistiche: figura disegnata, ornato disegnato, figura modellata, ornato modellato, disegno geometrico, prospettiva, elementi di architettura, anatomia artistica;
- b) materie di cultura: letteratura e storia, storia dell'arte, matematica e fisica, storia naturale, chimica e geografia.

#### Art. 9

Il liceo artistico comprende due sezioni. La prima sezione ha il fine di preparare allo studio della pittura, scultura, decorazione, scenografia nelle scuole dell'accademia. La seconda sezione ha il fine di preparare allo studio dell'architettura nelle scuole superiori ed all'insegnamento del disegno nelle scuole medie. Le due sezioni hanno comune il primo biennio.

#### Art. 10

Nel primo biennio del liceo artistico l'insegnamento di ciascuna materia di cultura è comune alle due sezioni, nel secondo biennio sono comuni solo i due insegnamenti di letteratura e storia e di storia dell'arte.